



ALLA

COMUNE DI NEVIANO

PROVINCIA DI LECCE

DISCIPLINA DEI PADIGLIONI PERMANENTI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 DEL 29.11.2010)



RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Rocco Alessandro VITTONI

INDICE

Articolo 1	<u>Oggetto e finalità</u>
Articolo 2	<u>Definizione</u>
Articolo 3	<u>Caratteristiche e tipologia</u>
Articolo 4	<u>Ubicazione e dimensioni</u>
Articolo 5	<u>Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del Permesso di Costruire</u>
Articolo 6	<u>Durata e rinnovo</u>
Articolo 7	<u>Deroghe</u>
Articolo 8	<u>Revoca</u>
Articolo 9	<u>Sanzioni</u>
Articolo 10	<u>Danni arrecati</u>
Articolo 11	<u>Applicazione</u>
Articolo 12	<u>Disposizioni finali</u>



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Rocco Alessandro VERONA)

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) mediante padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi commerciali di somministrazione in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. L'occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ed è comunque concessa a titolo precario e temporaneo ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 05/01/1995 e Legge n.507/93.
3. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di esercizio dell'attività di somministrazione. Le strutture di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, sono soggette alle norme urbanistico - edilizie vigenti, come integrate da quelle contenute nel presente regolamento.
4. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche; dovrà inoltre essere dimostrata la sussistenza delle condizioni di fruibilità di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap, in relazione all'attività commerciale o di servizio considerata.

Articolo 2 – Definizione

1. Per padiglione si intende una struttura posta sul suolo pubblico, o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce volume o superficie aggiuntiva per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Articolo 3 – Caratteristiche e tipologia

1. I manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 100 con soprastanti serramenti di chiusura, rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti corrispondenti alla normativa di sicurezza in vigore (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende, ecc.), con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 150 (compresi i telai delle vetrate) e passo preferibilmente non inferiore a metri 1,00.
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e del contesto edilizio - urbanistico di riferimento.
3. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno dei padiglioni, di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.
4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrato, previo parere e autorizzazione dell'ufficio tecnico qualora riguardano occupazione di suoli pubblici.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Riccardo Altomonte
DI NEVANO

5. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato ed in legno naturale chiaro. Nell'area centrale di interesse storico è prescritto l'uso dei seguenti colori e materiali:

a) i pannelli e le parti opache potranno essere dei seguenti materiali e colori:

- legno rivestito in noce o anche essenze pregiate verniciate al naturale previo scurimento con mordente di colore bruno;
- ottone cromato, rame, ferro battuto, ghisa;
- lastre di materiale sintetico "plexiglass" di tipo trasparente;

b) nel caso di dehors costituiti da semplici pedane attrezzate con ombrelloni e/o sistemi di schermatura e ombreggiatura è obbligatorio l'uso di pedane in legno mordenzato scuro ed ombrelloni e/o tende in stoffa colore bianco non riportanti alcuna forma di pubblicità di prodotti e/o ditte ad esclusione di quella dell'esercizio.

6. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio, con l'eccezione dei casi in cui il manufatto venga ad occultare completamente il fronte dell'esercizio; in questo caso l'insegna di esercizio dovrà essere indicata nelle tavole progettuali, ed in coerenza agli specifici regolamenti sulle insegne, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 05/01/1995 e Legge n.507/93 .

I caratteri luminosi potranno essere realizzati con tubi luminescenti di diametro non superiore a 30 mm., ovvero con faretti di tipo alogeno. In particolare non è consentita:

- a) l'installazione di pannelli e cassonetti interamente luminosi o di caratteri luminosi scatolati, siano essi a bandiera che di tipo frontale;
- b) l'impiego di legname d'abete o altre essenze resinose verniciate al naturale, cioè con venature a vista, e di legni in genere a vista mordentati con tinte gialle o giallo rossastre;
- c) l'impiego di metalli zincati, cromati o anodizzati o comunque non colorati a smalto, ad eccezione del rame, dell'ottone cromato e del ferro naturale battuto;
- d) l'installazione di insegne, targhe e simili, effettuate in modo da nascondere anche parzialmente eventuali cornici, stipiti, zoccolature, ed altri elementi architettonici e decorativi.
- e) tutte le insegne, targhe, attrezzature esistenti e risultanti in contrasto con quanto stabilito con il presente regolamento relativamente a colori, materiali, tipi, dovranno essere rimosse a cura e spese del proprietario entro un anno dalla data di approvazione dello stesso.

Trascorso il suddetto termine saranno applicate le procedure coattive come per legge.

Articolo 4 – Ubicazione e dimensioni

1. Non è consentito installare padiglioni:

- nella zona urbana di interesse storico, come definita dal P.U.G., fatta eccezione per gli spazi pubblici di ampie dimensioni e per gli spazi residuali, non aventi caratteristiche di pregio storico-ambientali, la cui idoneità dovrà essere valutata caso per caso dai Settori competenti in riferimento all'ambiente e alle tipologie proposte;
- in aree porticate;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;

- ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto ed a metri 7 dal filo di fabbrica perimetrale; tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione del responsabile dell'edificio stesso;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza.

I padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

2. Non è consentito installare padiglioni in contrasto con il codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del padiglione occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà alla collocazione di segnaletica di preavviso, sentito il competente settore tecnico e viabilità.
3. Non è consentito inoltre installare padiglioni se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. In ogni caso l'idoneità dell'installazione, per gli aspetti viabilistici, sarà valutata dal competente Settore comunale di Polizia Municipale.
4. La struttura deve essere collocata in modo da lasciare un passaggio libero sul marciapiede di almeno metri 1 e, ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell'esercizio commerciale; il padiglione non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, apposita segnalazione di divieto di fermata e di sosta nonché di segnaletica indicante l'ostacolo e visibile anche durante le ore notturne.
5. La lunghezza massima del padiglione non può superare metri 10 e comunque deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà; la superficie lorda occupata in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva dell'esercizio con il limite massimo di mq. 50; l'altezza massima deve essere limitata a metri 3,20.
5. La distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza.
6. In assenza di progetto integrato di settore la distanza minima tra padiglioni non deve essere inferiore a metri 10.
7. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
8. Non è consentito installare padiglioni o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

Articolo 5 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del permesso di costruire

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare un padiglione ad uso ristoro su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Rocco Alessandro VERONA)



deve ottenere il preventivo permesso di costruire rilasciato dall'Ufficio comunale competente in materia edilizia.

2. Al fine di ottenere il suddetto permesso il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo al competente Ufficio comunale per l'Edilizia.
3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione redatta da professionista abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - documentazione fotografica;
 - progetto edilizio completo di:
 - estratto del P.U.G. vigente e/o adottato; estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi;
 - planimetria di inquadramento generale;
 - tavola di inserimento ambientale;
 - elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi;
 - autocertificazione di conformità igienico sanitaria;
 - relazione indicante le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale, in materia di viabilità, in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti, in materia di rispetto del verde, in materia urbanistico - edilizia.
5. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo precario, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico senza indennizzo secondo le modalità di cui all'art. 11.
6. Prima della comunicazione di inizio lavori il titolare del P. di C. richiederà sopralluogo congiunto degli uffici comunali preposti al rilascio dei pareri di cui al comma 4 del presente articolo per il rilevamento fotografico dello stato dei luoghi.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di 1 anno dalla data di notificazione e può essere rinnovata. In occasione di rinnovo della concessione di suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza al competente ufficio comunale per l'Edilizia almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso. Il rilascio del provvedimento è subordinato all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 5 nonché alla verifica dello stato e grado di manutenzione del manufatto.

Articolo 7 – Deroghe

In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

UFFICIO TECNICO
Ing. Rocco Alessandro MIRONA



Articolo 8 – Revoca

1. Salvi i motivi di revoca previsti in altri regolamenti comunali e Leggi dello Stato, per motivi di interesse pubblico, o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione del suolo pubblico con padiglioni può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate urgenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 83,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.

Articolo 10 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i nuovi interventi.
2. I padiglioni già esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di 1 anno dalla data di approvazione dello stesso, e comunque in occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento TARSU ed al Regolamento di Polizia Urbana.

